



GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 29 ottobre 2001

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

S O M M A R I O

REGOLAMENTI

Regolamento n. 1708/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag. 3
Regolamento n. 1709/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1430/2001	» 5
Regolamento n. 1710/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	» 6
Regolamento n. 1711/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	» 8
Regolamento n. 1712/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	» 10
Regolamento n. 1713/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	» 13
Regolamento n. 1714/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	» 15
Regolamento n. 1715/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	» 16
Regolamento n. 1716/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento n. 943/2001	» 23
Regolamento n. 1717/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento n. 1005/2001	» 24
Regolamento n. 1718/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento n. 1558/2001	» 25
Regolamento n. 1719/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	» 26

Regolamento n. 1720/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	<i>Pag.</i> 28
Regolamento n. 1721/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 32
Regolamento n. 1722/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	» 34
Regolamento n. 1723/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	» 37

Pubblicati nel n. L 233 del 31 agosto 2001

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2001/62/CE della Commissione, del 9 agosto 2001, che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari</u>	<i>Pag.</i> 39
--	----------------

Pubblicata nel n. L 221 del 17 agosto 2001

<u>Direttiva 2001/63/CE della Commissione, del 17 agosto 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali</u>	» 58
---	------

Pubblicata nel n. L 227 del 23 agosto 2001

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 1689/2001 della Commissione, del 23 agosto 2001, che abroga il regolamento n. 1136/2001 e che modifica il regolamento n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara (<i>GU L 228 del 24.8.2001</i>)	<i>Pag.</i> 61
---	----------------

Pubblicata nel n. L 230 del 28 agosto 2001

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1708/2001 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del
21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime
di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 1498/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,
paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione
dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel
quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la
Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai
paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'al-
legato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'impor-
tazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'al-
legato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del rego-
lamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata
nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (i)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 70	052	85,5
	999	85,5
0805 30 10	388	85,4
	524	56,4
	528	62,8
	977	71,7
	999	69,1
	052	74,4
0806 10 10	400	174,6
	999	124,5
	388	90,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	99,6
	512	67,2
	528	63,6
	800	171,8
	804	105,4
	999	99,6
	052	103,9
0808 20 50	388	81,3
	999	92,6
	052	110,0
0809 30 10, 0809 30 90	999	110,0
	052	66,3
0809 40 05	064	58,2
	066	63,4
	068	48,8
	094	41,0
	999	55,5

(i) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1709/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001**

**che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quinta gara
parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento
(CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quinta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 42,217 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1710/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel
settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato (2)
1703 10 00 (1)	9,25	—	0
1703 90 00 (1)	12,61	—	0

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

(2) Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1711/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come
tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19
giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati
nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, para-
grafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1686/2001 della Commissione⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1686/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente
all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1686/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 228 del 24.8.2001, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,14 (1)
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,44 (1)
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,14 (1)
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,44 (1)
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,37
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	41,20
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	41,20
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.
⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 (¹)	C01	EUR/t	37,07	1104 23 10 9100	A00	EUR/t	39,72
1102 20 10 9400 (¹)	C01	EUR/t	31,78	1104 23 10 9300	A00	EUR/t	30,45
1102 20 90 9200 (¹)	C01	EUR/t	31,78	1104 29 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 29 51 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 10 9900	C01	EUR/t	0,00	1104 29 55 9000	A00	EUR/t	0,00
1102 90 30 9100	C01	EUR/t	0,00	1104 30 10 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 12 00 9100	A00	EUR/t	0,00	1104 30 90 9000	A00	EUR/t	6,62
1103 13 10 9100 (¹)	A00	EUR/t	47,66	1107 10 11 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9300 (¹)	A00	EUR/t	37,07	1107 10 91 9000	A00	EUR/t	0,00
1103 13 10 9500 (¹)	A00	EUR/t	31,78	1108 11 00 9200	A00	EUR/t	0,00
1103 13 90 9100 (¹)	A00	EUR/t	31,78	1108 11 00 9300	A00	EUR/t	0,00
1103 19 10 9000	A00	EUR/t	22,59	1108 12 00 9200	A00	EUR/t	42,37
1103 19 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 12 00 9300	A00	EUR/t	42,37
1103 21 00 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9200	A00	EUR/t	42,37
1103 29 20 9000	A00	EUR/t	0,00	1108 13 00 9300	A00	EUR/t	42,37
1104 11 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9200	A00	EUR/t	74,48
1104 12 90 9100	A00	EUR/t	0,00	1108 19 10 9300	A00	EUR/t	74,48
1104 12 90 9300	A00	EUR/t	0,00	1109 00 00 9100	A00	EUR/t	0,00
1104 19 10 9000	A00	EUR/t	0,00	1702 30 51 9000 (²)	A00	EUR/t	41,51
1104 19 50 9110	A00	EUR/t	42,37	1702 30 59 9000 (²)	A00	EUR/t	31,78
1104 19 50 9130	A00	EUR/t	34,42	1702 30 91 9000	A00	EUR/t	41,51
1104 21 10 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 30 99 9000	A00	EUR/t	31,78
1104 21 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 40 90 9000	A00	EUR/t	31,78
1104 21 50 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9100	A00	EUR/t	41,51
1104 21 50 9300	A00	EUR/t	0,00	1702 90 50 9900	A00	EUR/t	31,78
1104 22 20 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 75 9000	A00	EUR/t	43,49
1104 22 30 9100	A00	EUR/t	0,00	1702 90 79 9000	A00	EUR/t	30,19
				2106 90 55 9000	A00	EUR/t	31,78

(¹) Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

(²) Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1) modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

C01: Tutte le destinazioni, a eccezione della Polonia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.
- (3) Tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli. Per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i prodotti da esso

derivati. La restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali.

- (4) L'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni.
- (5) Tuttavia per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione. In tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti.
- (6) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione:

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

Prodotti cerealicoli	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	A00	EUR/t	26,48
Prodotti cerealicoli, escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	A00	EUR/t	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1714/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
visto il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, che stabilisce le modalità di applicazione relative al regime delle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1722/93 stabilisce le modalità per la concessione della restituzione alla produzione. La base di calcolo è definita all'articolo 3 di tale regolamento. La restituzione così calcolata deve essere fissata una volta al mese e può essere modificata qualora i

prezzi del granturco e/o del frumento subiscano variazioni significative.

- (2) Le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1722/93, al fine di stabilire l'importo esatto da pagare.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di orzo, di avena, di fecola di patate, di riso o di rotture di riso, di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1722/93, è fissata a 4,89 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
⁽⁵⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.
⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1715/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2001

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1255/1999, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:
- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
 - le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
 - gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
 - i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 300 del trattato,
 - l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
 - l'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1255/1999, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:
- a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;
 - b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;
 - c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;
 - d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.
- (4) A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione.
- (5) L'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane.
- (6) A norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1681/2001⁽⁴⁾. La restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto. Il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽⁵⁾. Tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna. Tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti.
- (8) Per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione.
- (9) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione

agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento.

- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1.4.1984, pag. 71.
⁽²⁾ GU L 28 dell'1.2.1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	EUR/100 kg	2,048	0402 29 91 9000	A02	EUR/kg	0,5033
0401 10 90 9000	970	EUR/100 kg	2,048	0402 29 99 9100	A02	EUR/kg	0,5033
0401 20 11 9100	970	EUR/100 kg	2,048	0402 29 99 9500	A02	EUR/kg	0,5475
0401 20 11 9500	970	EUR/100 kg	3,165	0402 91 11 9370	A02	EUR/100 kg	5,670
0401 20 19 9100	970	EUR/100 kg	2,048	0402 91 19 9370	A02	EUR/100 kg	5,670
0401 20 19 9500	970	EUR/100 kg	3,165	0402 91 31 9300	A02	EUR/100 kg	6,715
0401 20 91 9000	970	EUR/100 kg	4,005	0402 91 39 9300	A02	EUR/100 kg	6,715
0401 20 99 9000	970	EUR/100 kg	4,005	0402 91 99 9000	A02	EUR/100 kg	36,61
0401 30 11 9400	970	EUR/100 kg	9,24	0402 99 11 9350	A02	EUR/kg	0,1445
0401 30 11 9700	970	EUR/100 kg	13,88	0402 99 19 9350	A02	EUR/kg	0,1445
0401 30 19 9700	970	EUR/100 kg	13,88	0402 99 31 9150	A02	EUR/kg	0,1513
0401 30 31 9100	A02	EUR/100 kg	33,72	0402 99 31 9300	A02	EUR/kg	0,2191
0401 30 31 9400	A02	EUR/100 kg	52,67	0402 99 31 9500	A02	EUR/kg	0,3775
0401 30 31 9700	A02	EUR/100 kg	58,08	0402 99 39 9150	A02	EUR/kg	0,1513
0401 30 39 9100	A02	EUR/100 kg	33,72	0403 90 11 9000	A02	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9400	A02	EUR/100 kg	52,67	0403 90 13 9200	A02	EUR/100 kg	—
0401 30 39 9700	A02	EUR/100 kg	58,08	0403 90 13 9300	A02	EUR/100 kg	43,73
0401 30 91 9100	A02	EUR/100 kg	66,19	0403 90 13 9500	A02	EUR/100 kg	46,00
0401 30 91 9500	A02	EUR/100 kg	97,28	0403 90 13 9900	A02	EUR/100 kg	49,55
0401 30 99 9100	A02	EUR/100 kg	66,19	0403 90 19 9000	A02	EUR/100 kg	49,82
0401 30 99 9500	A02	EUR/100 kg	97,28	0403 90 33 9400	A02	EUR/kg	0,4373
0402 10 11 9000	A02	EUR/100 kg	0	0403 90 33 9900	A02	EUR/kg	0,4955
0402 10 19 9000	A02	EUR/100 kg	0	0403 90 51 9100	970	EUR/100 kg	2,048
0402 10 91 9000	A02	EUR/kg	0	0403 90 59 9170	970	EUR/100 kg	13,88
0402 10 99 9000	A02	EUR/kg	0	0403 90 59 9310	A02	EUR/100 kg	33,72
0402 21 11 9200	A02	EUR/100 kg	—	0403 90 59 9340	A02	EUR/100 kg	52,10
0402 21 11 9300	A02	EUR/100 kg	44,00	0403 90 59 9370	A02	EUR/100 kg	52,10
0402 21 11 9500	A02	EUR/100 kg	46,45	0403 90 59 9510	A02	EUR/100 kg	52,10
0402 21 11 9900	A02	EUR/100 kg	50,00	0404 90 21 9120	A02	EUR/100 kg	—
0402 21 17 9000	A02	EUR/100 kg	—	0404 90 21 9160	A02	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9300	A02	EUR/100 kg	44,00	0404 90 23 9120	A02	EUR/100 kg	—
0402 21 19 9500	A02	EUR/100 kg	46,45	0404 90 23 9130	A02	EUR/100 kg	44,00
0402 21 19 9900	A02	EUR/100 kg	50,00	0404 90 23 9140	A02	EUR/100 kg	46,45
0402 21 91 9100	A02	EUR/100 kg	50,33	0404 90 23 9150	A02	EUR/100 kg	50,00
0402 21 91 9200	A02	EUR/100 kg	50,74	0404 90 29 9110	A02	EUR/100 kg	50,36
0402 21 91 9350	A02	EUR/100 kg	51,23	0404 90 29 9115	A02	EUR/100 kg	50,73
0402 21 91 9500	A02	EUR/100 kg	56,06	0404 90 29 9125	A02	EUR/100 kg	51,27
0402 21 99 9100	A02	EUR/100 kg	50,33	0404 90 29 9140	A02	EUR/100 kg	56,09
0402 21 99 9200	A02	EUR/100 kg	50,74	0404 90 81 9100	A02	EUR/kg	—
0402 21 99 9300	A02	EUR/100 kg	51,23	0404 90 83 9110	A02	EUR/kg	—
0402 21 99 9400	A02	EUR/100 kg	54,75	0404 90 83 9130	A02	EUR/kg	0,4400
0402 21 99 9500	A02	EUR/100 kg	56,06	0404 90 83 9150	A02	EUR/kg	0,4645
0402 21 99 9600	A02	EUR/100 kg	60,82	0404 90 83 9170	A02	EUR/kg	0,5000
0402 21 99 9700	A02	EUR/100 kg	63,45	0404 90 83 9936	A02	EUR/kg	0,1445
0402 21 99 9900	A02	EUR/100 kg	66,55	0405 10 11 9500	L05	EUR/100 kg	146,34
0402 29 15 9200	A02	EUR/kg	—	0405 10 11 9700	L05	EUR/100 kg	150,00
0402 29 15 9300	A02	EUR/kg	0,4402	0405 10 19 9500	L05	EUR/100 kg	146,34
0402 29 15 9500	A02	EUR/kg	0,4647	0405 10 19 9700	L05	EUR/100 kg	150,00
0402 29 15 9900	A02	EUR/kg	0,5000	0405 10 30 9100	L05	EUR/100 kg	146,34
0402 29 19 9300	A02	EUR/kg	0,4402	0405 10 30 9300	L05	EUR/100 kg	150,00
0402 29 19 9500	A02	EUR/kg	0,4647	0405 10 30 9700	L05	EUR/100 kg	150,00
0402 29 19 9900	A02	EUR/kg	0,5000	0405 10 50 9300	L05	EUR/100 kg	150,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0405 10 50 9500	L05	EUR/100 kg	146,34		L03	EUR/100 kg	—
0405 10 50 9700	L05	EUR/100 kg	150,00		A24	EUR/100 kg	27,09
0405 10 90 9000	L05	EUR/100 kg	155,49		L04	EUR/100 kg	27,09
0405 20 90 9500	L05	EUR/100 kg	137,20		400	EUR/100 kg	—
0405 20 90 9700	L05	EUR/100 kg	142,69		A01	EUR/100 kg	27,09
0405 90 10 9000	L05	EUR/100 kg	190,59	0406 10 20 9870	A00	EUR/100 kg	—
0405 90 90 9000	L05	EUR/100 kg	150,00	0406 10 20 9900	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9100	A00	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9230	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9913	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	32,03		A24	EUR/100 kg	49,95
	L04	EUR/100 kg	32,03		L04	EUR/100 kg	49,95
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	20,23
	A01	EUR/100 kg	32,03		A01	EUR/100 kg	49,95
0406 10 20 9290	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9915	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	29,79		A24	EUR/100 kg	65,93
	L04	EUR/100 kg	29,79		L04	EUR/100 kg	65,93
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	26,95
	A01	EUR/100 kg	29,79		A01	EUR/100 kg	65,93
0406 10 20 9300	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9917	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	13,08		A24	EUR/100 kg	70,05
	L04	EUR/100 kg	13,08		L04	EUR/100 kg	70,05
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	28,65
	A01	EUR/100 kg	13,08		A01	EUR/100 kg	70,05
0406 10 20 9610	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9919	L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	43,44		A24	EUR/100 kg	78,29
	L04	EUR/100 kg	43,44		L04	EUR/100 kg	78,29
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	31,96
	A01	EUR/100 kg	43,44		A01	EUR/100 kg	78,29
0406 10 20 9620	L02	EUR/100 kg	—	0406 20 90 9990	A00	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9710	L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	44,06		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	44,06		A24	EUR/100 kg	12,33
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,58
	A01	EUR/100 kg	44,06		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9630	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9730	A01	EUR/100 kg	12,33
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	49,18		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	49,18		A24	EUR/100 kg	18,09
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	9,64
	A01	EUR/100 kg	49,18		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9640	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9910	A01	EUR/100 kg	18,09
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	72,28		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	72,28		A24	EUR/100 kg	12,33
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	6,58
	A01	EUR/100 kg	72,28		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9650	L02	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9930	A01	EUR/100 kg	18,09
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	60,23		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	60,23		A24	EUR/100 kg	18,09
	400	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	9,64
	A01	EUR/100 kg	60,23		400	EUR/100 kg	—
0406 10 20 9660	A00	EUR/100 kg	—	0406 30 31 9950	A01	EUR/100 kg	18,09
0406 10 20 9830	L02	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	22,34		A24	EUR/100 kg	26,31
	L04	EUR/100 kg	22,34		L04	EUR/100 kg	14,03
	400	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	22,34		A01	EUR/100 kg	26,31
0406 10 20 9850	L02	EUR/100 kg	—				

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 30 39 9500	L02	EUR/100 kg	—	0406 90 23 9900	L04	EUR/100 kg	87,47
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	28,48
	A24	EUR/100 kg	18,09		A01	EUR/100 kg	99,91
	L04	EUR/100 kg	9,64		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	18,09		A24	EUR/100 kg	88,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	76,81
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,31		A01	EUR/100 kg	88,33
	L04	EUR/100 kg	14,03		L02	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9700	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,31		A24	EUR/100 kg	87,38
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	76,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	26,31		A01	EUR/100 kg	87,38
	L04	EUR/100 kg	14,03		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,31		A24	EUR/100 kg	87,38
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	76,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
0406 30 39 9930	A24	EUR/100 kg	26,31		A01	EUR/100 kg	87,38
	L04	EUR/100 kg	14,03		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,31		A24	EUR/100 kg	79,14
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	69,11
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	29,75		A01	EUR/100 kg	79,14
	L04	EUR/100 kg	15,87		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,31		A24	EUR/100 kg	79,14
0406 30 39 9950	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	69,11
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	29,75		A01	EUR/100 kg	79,14
	L04	EUR/100 kg	15,87		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	26,31		A24	EUR/100 kg	72,85
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	63,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,32
	A24	EUR/100 kg	31,21		A01	EUR/100 kg	72,85
	L04	EUR/100 kg	16,64		L02	EUR/100 kg	—
0406 30 90 9000	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	31,21		A24	EUR/100 kg	72,85
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	63,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,32
	A24	EUR/100 kg	31,21		A01	EUR/100 kg	72,85
	L04	EUR/100 kg	16,64		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	31,21		A24	EUR/100 kg	72,85
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	63,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,32
0406 40 50 9000	A24	EUR/100 kg	76,50		A01	EUR/100 kg	72,85
	L04	EUR/100 kg	76,50		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	31,21		A24	EUR/100 kg	72,85
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	63,51
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	16,32
	A24	EUR/100 kg	76,50		A01	EUR/100 kg	72,85
	L04	EUR/100 kg	76,50		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	76,50		A24	EUR/100 kg	66,81
0406 40 90 9000	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	58,05
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	78,56		A01	EUR/100 kg	66,81
	L04	EUR/100 kg	78,56		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	78,56		A24	EUR/100 kg	66,81
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	58,05
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	98,91		A01	EUR/100 kg	66,81
	L04	EUR/100 kg	86,38		L02	EUR/100 kg	28,30
0406 90 13 9000	400	EUR/100 kg	38,51		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	98,91		A24	EUR/100 kg	103,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,85
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	39,27
	A24	EUR/100 kg	98,91		A01	EUR/100 kg	103,33
	L04	EUR/100 kg	86,38		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	38,51		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	98,91		A24	EUR/100 kg	103,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,85
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,67
0406 90 15 9100	A24	EUR/100 kg	102,21		A01	EUR/100 kg	103,33
	L04	EUR/100 kg	89,26		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	39,70		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	102,21		A24	EUR/100 kg	103,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	89,85
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,67
	A24	EUR/100 kg	102,21		A01	EUR/100 kg	103,33
	L04	EUR/100 kg	89,26		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	39,70		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	102,21		A24	EUR/100 kg	98,91
0406 90 17 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,38
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	38,51
	A24	EUR/100 kg	102,21		A01	EUR/100 kg	98,91
	L04	EUR/100 kg	89,26		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	39,70		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 21 9900	A01	EUR/100 kg	102,21		A24	EUR/100 kg	98,91
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	86,38
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	38,51
	A24	EUR/100 kg	99,91		A01	EUR/100 kg	98,91
	400	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 61 9000	L02	EUR/100 kg	39,96	0406 90 78 9500	L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	90,08
	A24	EUR/100 kg	110,19		L04	EUR/100 kg	78,86
	L04	EUR/100 kg	95,20		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	36,55		A01	EUR/100 kg	90,08
	A01	EUR/100 kg	110,19		L02	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	36,41		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	88,70
	A24	EUR/100 kg	109,27		L04	EUR/100 kg	78,12
	L04	EUR/100 kg	94,70		400	EUR/100 kg	—
0406 90 63 9100	400	EUR/100 kg	40,89		A01	EUR/100 kg	88,70
	A01	EUR/100 kg	109,27	0406 90 79 9900	L02	EUR/100 kg	—
	L02	EUR/100 kg	29,09		L03	EUR/100 kg	—
	L03	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	73,33
	A24	EUR/100 kg	105,55		L04	EUR/100 kg	63,77
	L04	EUR/100 kg	91,04		400	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	31,28		A01	EUR/100 kg	73,33
	A01	EUR/100 kg	105,55		L02	EUR/100 kg	—
	A00	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	L02	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	92,33
0406 90 69 9910	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 81 9900	L04	EUR/100 kg	80,62
	A24	EUR/100 kg	105,55		400	EUR/100 kg	30,43
	L04	EUR/100 kg	91,04		A01	EUR/100 kg	92,33
	400	EUR/100 kg	31,28		L02	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	105,55		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 69 9100	A00	EUR/100 kg	—		A24	EUR/100 kg	100,22
0406 90 73 9900	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	87,07
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	37,91
	A24	EUR/100 kg	90,87		A01	EUR/100 kg	100,22
	L04	EUR/100 kg	79,29		L02	EUR/100 kg	—
0406 90 73 9900	400	EUR/100 kg	33,66		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	90,87	0406 90 85 9930	A24	EUR/100 kg	91,86
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	79,82
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	33,17
	A24	EUR/100 kg	90,87		A01	EUR/100 kg	91,86
	L04	EUR/100 kg	79,29		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	33,66		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	90,87		A24	EUR/100 kg	86,90
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	73,24
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,68
0406 90 75 9900	A24	EUR/100 kg	91,86		A01	EUR/100 kg	86,90
	L04	EUR/100 kg	79,82	0406 90 85 9999	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	14,20		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	91,86		A24	EUR/100 kg	86,90
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	73,24
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	17,68
	A24	EUR/100 kg	82,43		A01	EUR/100 kg	86,90
	L04	EUR/100 kg	71,98		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	82,43		A24	EUR/100 kg	87,82
0406 90 76 9300	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,30
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9100	400	EUR/100 kg	19,38
	A24	EUR/100 kg	82,43		A01	EUR/100 kg	87,82
	L04	EUR/100 kg	79,82		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	14,20		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	91,86		A24	EUR/100 kg	87,82
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	74,30
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	19,38
	A24	EUR/100 kg	82,43		A01	EUR/100 kg	87,82
	L04	EUR/100 kg	71,98		L02	EUR/100 kg	—
0406 90 76 9400	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	82,43	0406 90 86 9300	A24	EUR/100 kg	92,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	78,94
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,93
	A24	EUR/100 kg	92,33		A01	EUR/100 kg	92,33
	L04	EUR/100 kg	80,62		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	14,79		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	92,33		A24	EUR/100 kg	92,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	78,94
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,93
0406 90 76 9500	A24	EUR/100 kg	87,08		A01	EUR/100 kg	92,33
	L04	EUR/100 kg	76,70	0406 90 86 9400	L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	14,79		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	87,08		A24	EUR/100 kg	92,33
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	78,94
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	21,93
	A24	EUR/100 kg	87,08		A01	EUR/100 kg	92,33
	L04	EUR/100 kg	76,70		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	14,79		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	87,08		A24	EUR/100 kg	100,22
0406 90 78 9100	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	87,07
	L03	EUR/100 kg	—	0406 90 86 9900	400	EUR/100 kg	25,67
	A24	EUR/100 kg	86,92		A01	EUR/100 kg	100,22
	L04	EUR/100 kg	74,38		L02	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	86,92		A24	EUR/100 kg	100,22
	L02	EUR/100 kg	—		L04	EUR/100 kg	87,07
	L03	EUR/100 kg	—		400	EUR/100 kg	25,67
	A24	EUR/100 kg	86,92		A01	EUR/100 kg	100,22
	L04	EUR/100 kg	74,38		L02	EUR/100 kg	—
0406 90 78 9300	400	EUR/100 kg	—		L03	EUR/100 kg	—
	A01	EUR/100 kg	86,92		A24	EUR/100 kg	100,22

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9100	A00	EUR/100 kg	—	0406 90 87 9973	400	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9200	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	38,79
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	72,41		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	61,04		A24	EUR/100 kg	89,03
	400	EUR/100 kg	15,81		L04	EUR/100 kg	77,74
0406 90 87 9300	A01	EUR/100 kg	72,41		400	EUR/100 kg	15,39
	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	89,03
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	80,66		L03	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9400	L04	EUR/100 kg	68,23		A24	EUR/100 kg	96,21
	400	EUR/100 kg	17,85		L04	EUR/100 kg	84,37
	A01	EUR/100 kg	80,66		400	EUR/100 kg	15,39
	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	96,21
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
0406 90 87 9951	A24	EUR/100 kg	81,88		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	70,01		A24	EUR/100 kg	97,28
	400	EUR/100 kg	19,55		L04	EUR/100 kg	86,06
	A01	EUR/100 kg	81,88		400	EUR/100 kg	20,40
0406 90 87 9971	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	97,28
	L03	EUR/100 kg	—		L02	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	90,68		L03	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	79,18		A24	EUR/100 kg	88,33
	400	EUR/100 kg	27,03		L04	EUR/100 kg	76,81
	A01	EUR/100 kg	90,68		400	EUR/100 kg	15,39
0406 90 87 9972	L02	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	88,33
	L03	EUR/100 kg	—		A00	EUR/100 kg	—
	A24	EUR/100 kg	90,68		L02	EUR/100 kg	—
	L04	EUR/100 kg	79,18		L03	EUR/100 kg	—
	400	EUR/100 kg	21,93		A24	EUR/100 kg	70,98
	A01	EUR/100 kg	90,68		L04	EUR/100 kg	60,27
	A24	EUR/100 kg	38,79		400	EUR/100 kg	19,38
	L03	EUR/100 kg	—		A01	EUR/100 kg	70,98
	L04	EUR/100 kg	33,73				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

L02 Svizzera, Liechtenstein.

L03 Ceuta, Melilla, Islanda, Norvegia, Andorra, Gibilterra, Santa Sede (denominazione corrente: Vaticano), Malta, Turchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Canada, Cipro, Australia e Nuova Zelanda.

L04 Albania, Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Iugoslavia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

L05 tutte le destinazioni ad eccezione della Polonia e degli Stati Uniti d'America.

970 comprende le esportazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c), e all'articolo 44, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione (GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11), nonché esportazioni effettuate in base a contratti con forze armate di stanza nel territorio di un altro Stato membro e non appartenenti a tale paese.

REGOLAMENTO (CE) N. 1716/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di frumento tenero di cui
al regolamento (CE) n. 943/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, ad eccezione della Polonia, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione⁽⁵⁾.

- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.
- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 agosto 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero di cui al regolamento (CE) n. 943/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1717/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al
regolamento (CE) n. 1005/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando quanto segue:

(1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione⁽⁵⁾.

(2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 agosto 2001, nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1718/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al
regolamento (CE) n. 1558/2001

- LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione⁽⁵⁾ esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.
 - (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 24 al 30 agosto 2001, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.
⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 1719/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1720/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2001

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.

(3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

(4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

(5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

(6) Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

(7) Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

(8) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	(EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) -- negli altri casi	— — — —	— — — —
1002 00 00	Segala	2,259	2,259
1003 00 90	Orzo - all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) - negli altri casi	— —	— —
1004 00 00	Avena	—	—
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (4): -- In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) -- all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) -- negli altri casi - all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) - altre (incluso allo stato naturale)	2,045 0,806 2,648 1,383 0,605 1,986 0,806 2,648	2,045 0,806 2,648 1,383 0,605 1,986 0,806 2,648
	fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 (2) - all'esportazione delle merci del capitolo 2208 (3) - negli altri casi	2,045 0,806 2,648	2,045 0,806 2,648

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	(EUR/100 kg)	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	19,400 19,400 19,400	19,400 19,400 19,400
1006 40 00	Rotture di riso	4,900	4,900
1007 00 90	Sorgo	—	—

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione (GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1).

⁽²⁾ La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50.

⁽³⁾ Merci di cui all'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93.

⁽⁴⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1721/2001 DELLA COMMISSIONE

del 30 agosto 2001

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 27, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, punto 1, lettere a), c), d), f), g) e h), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 (3), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1260/2001.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché l'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(4) Per le restituzioni di cui al presente regolamento si può procedere a fissazione anticipata, in quanto non è possibile prevedere sin d'ora la situazione del mercato nei prossimi mesi.

(5) Gli impegni presi in materia di restituzioni applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

(6) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio non prevede la riconduzione del regime di perequazione delle spese di immagazzinamento a partire dal 1^o luglio 2001. Di conseguenza è opportuno tenerne conto per la fissazione dei tassi di restituzione, in particolare per quanto riguarda le possibilità di fissazione in anticipo.

(7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/2001, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1260/2001, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1^o settembre 2001.

(1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

(2) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg		
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni a partire dal 1 ^o ottobre 2001	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni fino al 30 settembre 2001	Altri
Zucchero bianco:	39,20	41,20	41,20

REGOLAMENTO (CE) N. 1722/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di
merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 15 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 (²), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e) e g), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (³), modificato dal regolamento (CE) n. 2390/2000 (⁴), ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 1520/2000 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati.

(3) L'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1520/2000 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposi-

zioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato.

(4) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti.

(5) Il regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 (⁶), autorizza la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto.

(6) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1255/1999, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º settembre 2001.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(²) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(³) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

(⁴) GU L 276 del 28.10.2000, pag. 3.

(⁵) GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

(⁶) GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci 	— 0,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): <ul style="list-style-type: none"> a) in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di altre merci 	20,61 50,00
ex 0405 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): <ul style="list-style-type: none"> a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci 	65,00 157,25 150,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1723/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 agosto 2001
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del
settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commissi-

sione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2001⁽⁵⁾.

(2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'alle-gato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'im-portazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 31 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2001.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.
⁽⁵⁾ GU L 217 dell'11.8.2001, pag. 7.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 agosto 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	22,83	4,89
1701 11 90 (1)	22,83	10,12
1701 12 10 (1)	22,83	4,70
1701 12 90 (1)	22,83	9,69
1701 91 00 (2)	28,99	10,74
1701 99 10 (2)	28,99	6,22
1701 99 90 (2)	28,99	6,22
1702 90 99 (3)	0,29	0,36

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/62/CE DELLA COMMISSIONE del 9 agosto 2001

che modifica la direttiva 90/128/CEE relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (¹), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) I siliconi devono essere considerati materiali elastomerici anziché plastici e devono, pertanto, essere esclusi dalla definizione di materia plastica.

(2) La determinazione della quantità di una sostanza in un materiale o in un articolo finito è più semplice della determinazione del suo livello di migrazione specifica. In determinate condizioni si deve, pertanto, consentire la verifica della conformità attraverso la determinazione della quantità anziché del livello di migrazione specifica.

(3) Per determinati tipi di plastica, la disponibilità di modelli di diffusione universalmente riconosciuti basati su dati sperimentali consente la stima del livello di migrazione di una sostanza in determinate condizioni, e permette quindi di evitare test lunghi, complessi e costosi.

(4) In base a recenti test collettivi si segnala un maggior grado di variabilità nei risultati dell'analisi per la determinazione della migrazione globale delle sostanze utilizzate nella plastica quando vengono utilizzati simulantini alimentari acquosi, nonché mezzi volatili quali isooctano, etanolo ed altre soluzioni simili.

(5) Oltre ai monomeri e alle altre sostanze di partenza pienamente valutate e autorizzate a livello comunitario esistono monomeri e sostanze di partenza valutate e autorizzate in almeno uno Stato membro che possono continuare ad essere impiegate in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana e della decisione in merito al loro inserimento nell'elenco comunitario.

(6) Sulla base delle nuove informazioni a disposizione del comitato scientifico dell'alimentazione umana, è possibile includere nell'elenco comunitario delle sostanze approvate determinati monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale, nonché altri monomeri di cui

è stata richiesta l'ammissione per l'uso in seguito all'adozione della direttiva 90/128/CEE della Commissione, del 23 febbraio 1990, relativa ai materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (²), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/91/CE (³).

(7) Per talune sostanze le restrizioni già stabilite a livello comunitario devono essere rettificate in base alle informazioni disponibili.

(8) L'attuale elenco di additivi è incompleto nella misura in cui non contiene tutte le sostanze ammesse al momento in uno o più Stati membri. Di conseguenza, tali sostanze continuano ad essere regolamentate solo dalle leggi nazionali in attesa di una decisione circa l'inserimento nell'elenco comunitario.

(9) La presente direttiva prevede specifiche solo per alcune sostanze. Di conseguenza, le altre sostanze che possono richiedere specifiche restano regolamentate sotto tale profilo solo dalle leggi nazionali, in attesa di una decisione a livello comunitario.

(10) Per determinati additivi non è ancora possibile applicare in tutte le situazioni le restrizioni previste nella presente direttiva in attesa della raccolta e della valutazione di tutti i dati necessari per una migliore stima dell'esposizione dei consumatori in situazioni specifiche. Tali additivi compaiono, pertanto, in un elenco diverso da quello che contiene gli additivi pienamente regolamentati a livello comunitario.

(11) In ossequio al principio di proporzionalità, per il raggiungimento dell'obiettivo fondamentale della libera circolazione dei materiali e degli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari è necessario ed appropriato elaborare le norme per la definizione della materia plastica e delle sostanze ammesse. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi prefissi ai sensi dell'articolo 5, terzo comma, del trattato.

(12) La direttiva 90/128/CEE deve pertanto essere modificata in conformità.

(13) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

(¹) GU L 75 del 21.3.1990, pag. 19.

(²) GU L 310 del 4.12.1999, pag. 41.

(³) GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/128/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. Ai sensi della presente direttiva si intende per "materia plastica" il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore ovvero per modifica chimica di macromolecole naturali. A questi composti macromolecolari possono essere aggiunte altre sostanze.

Non sono considerate materie plastiche:

- i) le pellicole di cellulosa rigenerata, vernicate e non vernicate, contemplate dalla direttiva 93/10/CEE della Commissione (*);
- ii) i materiali elastomerici e le gomme naturali e sintetiche;
- iii) le carte e i cartoni, che siano o non siano modificati mediante aggiunta di materia plastica;
- iv) i rivestimenti di superficie ottenuti da:
 - cere paraffiniche, anche sintetiche e/o da cere microcristalline,
 - miscele delle cere indicate al primo trattino tra loro e/o con materie plastiche;
- v) le resine a scambio ionico;
- vi) siliconi.

(*) GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27.»

2) All'articolo 3, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per la fabbricazione dei materiali e oggetti in materia plastica possono essere utilizzati esclusivamente i monomeri e le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A, ed alle condizioni ivi indicate.

In deroga al primo comma, l'impiego dei monomeri e delle altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione B, può continuare ad essere ammesso fino, al più tardi, al 31 dicembre 2004, in attesa della valutazione da parte del comitato scientifico dell'alimentazione umana.

5. Gli elenchi di cui all'allegato II, sezioni A e B, non includono ancora monomeri o altre sostanze di partenza impiegati esclusivamente per la produzione di:

- rivestimenti di superficie ottenuti da prodotti resinosi o polimerizzati sotto forma di liquidi, polveri o dispersioni quali vernici, lacche, pitture, ecc.,
- resine epossidiche,
- adesivi e promotori di adesione,
- inchiostri da stampa».

3) L'articolo 3 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 bis

L'allegato III, sezioni A e B, reca un elenco incompleto degli additivi che possono essere utilizzati per la fabbrica-

zione di materiali ed oggetti di materia plastica, nonché le restrizioni e/o le specifiche riguardanti il loro uso.

Per le sostanze dell'allegato III, sezione B, tuttavia, i limiti di migrazione specifica saranno applicati a partire dal 1^o gennaio 2004 se la verifica di conformità deve essere effettuata nel simulante D o nei mezzi di prova dei test sostitutivi secondo quanto disposto nella direttiva 82/711/CEE e nella direttiva 85/572/CEE».

4) L'articolo 3 quater, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Le specifiche generali relative ai materiali e agli oggetti di materia plastica sono riportate nell'allegato V, parte A. Altre specifiche relative ad alcune sostanze che compaiono negli allegati II, III e IV sono riportate nell'allegato V, parte B».

5) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. La verifica del rispetto dei limiti di migrazione specifica prevista al paragrafo 1 può essere garantita dalla determinazione della quantità di una sostanza nel materiale o nell'oggetto finito, a patto che sia stata definita una relazione tra tale quantità ed il valore della migrazione specifica della sostanza attraverso una sperimentazione adeguata oppure per mezzo dell'applicazione di modelli di diffusione universalmente riconosciuti e basati su prove scientifiche. Per dimostrare la non conformità di un materiale o di un articolo è obbligatoria la conferma per via sperimentale del valore di migrazione stimato».

6) Gli allegati I, II, III, V e VI sono modificati conformemente agli allegati da I a V della presente direttiva.

Articolo 2

Le prescrizioni introdotte dalla presente direttiva non si applicano ai materiali e agli articoli contenenti le sostanze regolamentate dalla direttiva che siano stati immessi in libera pratica nella Comunità prima del 1^o dicembre 2002.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri determinano le modalità di tali riferimenti.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Nell'allegato I, paragrafo 7, il secondo trattino è sostituito da quanto segue:

«— 12 mg/kg o 2 mg/dm² nei test di migrazione utilizzando gli altri simulanti citati nelle direttive 82/711/CEE e 85/572/CEE».

ALLEGATO II

L'allegato II è modificato come segue:

1) La sezione A è modificata come segue:

a) Sono inseriti i seguenti monomeri e le seguenti altre sostanze di partenza:

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
«12763	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
12765	84434-12-8	N-(2-Amminoetil)-beta-alaninato di sodio	LMS = 0,05 mg/kg
13395	04767-03-7	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
15030	00931-88-4	Cicloottene	LMS = 0,05 mg/kg. Solo per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante A nella direttiva 85/572/CEE
19110	04098-71-9	1-Isocianato-3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloesano	QM(T) = 1 mg/kg nel PF (espresso come NCO)
21765	106246-33-7	4,4'-Metilenbis(3-cloro-2,6-dietilanilina)	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
22778	07456-68-0	4,4'-Ossibis(benzensolfonil azide)	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
24073	000101-90-6	Etere diglicidilico di resorcinolo	QMA = 0,005 mg/6 dm ² . Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET»

b) Per i seguenti monomeri e le seguenti altre sostanze di partenza il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
«13510	01675-54-3	Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (= BADGE)	In accordo con la direttiva 2001/61/CE della Commissione, dell'8 agosto 2001, sull'uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (GU L 215 del 9.8.2001, pag. 26)
13610	01675-54-3	Etere bis(2,3-epossipropilico) di bisfenolo A	Cfr. "Etere bis(2,3-epossipropilico) di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano"

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
14200	0105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (5)
14230	02123-24-2	Caprolattame, sale di sodio	LMS(T) = 15 mg/kg (5) (espresso come caprolattame)
15970	00611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
17260	00050-00-0	Formaldeide	LMS(T) = 15 mg/kg (22)
18670	00100-97-0	Esametilentetrammina	LMS(T) = 15 mg/kg (22) (espresso come formaldeide)
19540	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30 mg/kg (4)
19960	00108-31-6	Anidride maleica	LMS(T) = 30 mg/kg (4) (espresso come acido maleico)
23050	00108-45-2	1,3-Fenilendiammina	LMS = NR (LD = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)*

c) I seguenti monomeri e le seguenti altre sostanze di partenza sono trasferiti dalla sezione B alla sezione A:

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
«11530	00999-61-1	Acrilato di 2-idrossipropile	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
13617	00080-09-1	Bisfenolo S	Cfr. "4,4'-Diidrossidifenilsulfone"
13810	00505-65-7	1,4-Butandiolo formale	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
13932	00598-32-3	3-Buten-2-olo	QMA = NR (LR = 0,02 mg/6 dm ²). Solo per uso come comonomero per la preparazione di additivi polimerici
15370	03236-53-1	1,6-Diammino-2,2,4-trimetilesano	QMA = 5 mg/6 dm ²
15400	03236-54-2	1,6-Diammino-2,2,4-trimetilesano	QMA = 5 mg/6 dm ²
15610	00080-07-9	4,4'-Diclorodifenilsulfone	LMS = 0,05 mg/kg
16090	00080-09-1	4,4'-Diidrossidifenilsulfone	LMS = 0,05 mg/kg
16390	00126-30-7	2,2'-Dimetil-1,3-propandiolo	LMS = 0,05 mg/kg
19243	00078-79-5	Isoprene	Cfr. "2-Metil-1,3-butadiene"
19490	00947-04-6	Laurolattame	LMS = 5 mg/kg

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
20260	00101-43-9	Metacrilato di cicloesile	LMS = 0,05 mg/kg
20410	02082-81-7	Dimetacrilato di 1,4-butandiolo	LMS = 0,05 mg/kg
20590	00106-91-2	Metacrilato di 2,3-epossipropile	QMA = 0,02 mg/6 dm ²
21520	01561-92-8	Metallilsolfonato di sodio	LMS = 5 mg/kg
21640	00078-79-5	2-Metil-1,3-butadiene	QM = 1 mg/kg nel PF o LMS = NR (LR = 0,02 mg/kg, tolleranza analitica compresa)
21821	00505-65-7	1,4-(Metilendiossi)butano	Cfr. "1,4-Butandiolo formal"
22360	01141-38-4	Acido 2,6-naftalendicarbossilico	LMS = 5 mg/kg
22437	00126-30-7	Neopentilglicol	Cfr. "2,2-Dimetil-1,3-propandiolo"
22900	00109-67-1	1-Pentene	LMS = 5 mg/kg
25380	—	Trialchil(C7-C17)acetato di vinile (= versatato di vinile)	QMA = 0,05 mg/6 dm ²
25450	26896-48-0	Triciclodecandimetanolo	LMS = 0,05 mg/kg
25900	00110-88-3	Triossano	LMS = 0,05 mg/kg*

2) La sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Elenco dei monomeri e delle altre sotanze di partenza che possono continuare ad essere impiegate in attesa di una decisione circa l'inserimento nella sezione A

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
10599/90A	61788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) distillati	
10599/91	61788-89-4	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) non distillati	
10599/92A	68783-41-5	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) idrogenati, distillati	
10599/93	68783-41-5	Dimeri degli acidi grassi insaturi (C18) idrogenati non distillati	
11500	00103-11-7	Acrilato di 2-etilesile	
13050	00528-44-9	Acido 1,2,4-benzentricarbossilico	Cfr. "Acido trimellitico"
13075	00091-76-9	Benzoguanamina	Cfr. "2,4-Diammino-6-fenil-1,3,5-triazina"
13720	00110-63-4	1,4-Butandiolo	

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
14260	00502-44-3	Caprolattone	
14800	03724-65-0	Acide crotonico	
15310	00091-76-9	2,4-Diammino-6-fenil-1,3,5-triazina	
15730	00077-73-6	Diciclopentadiene	
16210	06864-37-5	3,3'-Dimetil-4-4'-diamminodicloesilmetano	
16690	01321-74-0	Divinilbenzene	
16697	00693-23-2	Acido dodecadioico	
17110	16219-75-3	5-Etilidenebiciclo[2.2.1]hept-2-ene	
18370	00592-45-0	1,4-Esadiene	
18700	00629-11-8	1,6-Esandiolo	
21370	10595-80-9	Metacrilato di 2-solfoetile	
21400	54276-35-6	Metacrilato di solfopropile	
21970	00923-02-4	N-Metilometacrilammide	
22210	00098-83-9	alfa-Metilstirene	
25540	00528-44-9	Acido trimellitico	QM(T) = 5 mg/kg nel PF
25550	00552-30-7	Anidride trimellitica	QM(T) = 5 mg/kg nel PF (espresso come acido trimellitico)
25840	03290-92-4	Trimetacrilato di 1,1,1-trimetilopropano	
26230	00088-12-0	Vinilpirrolidone»	

ALLEGATO III

L'allegato III è modificato come segue:

1) La tabella «Elenco incompleto degli additivi» è modificata come segue:

a) Il titolo è sostituito dal seguente:

«SEZIONE A

Elenco incompleto degli additivi armonizzati pienamente a livello comunitario»

b) Sono inseriti i seguenti additivi:

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
«35160	06642-31-5	6-Ammino-1,3-dimetiluracile	LMS = 5 mg/kg
35170	00141-43-5	2-Amminoetanolo	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
35284	00111-41-1	N-(2-Amminoetil)etanolammina	LMS = 0,05 mg/kg. Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
38840	154862-43-8	Bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritol difosito	LMS = 5 mg/kg [somma della sostanza stessa, la sua forma ossidata [bis(2,4-dicumilfenil)pentaeritritolostato] e il suo prodotto di idrolisi (2,4-dicumilfenolo)]
39925	129228-21-3	3,3-Bis(metossimetil)-2,5-dimetilesano	LMS = 0,05 mg/kg
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottiliometil)-6-metilfenolo	LMS = 6 mg/kg
41120	10043-52-4	Cloruro di calcio	
41840	00105-60-2	Caprolattame	LMS(T) = 15 mg/kg (¹⁵)
47210	26427-07-6	Acido dibutiltostannoico, polimero [= Tiobis(solfuro di butilstagno), polimero]	In accordo con le specifiche dell'allegato V
47540	27458-90-8	Disolfuro di di-terz-dodecile	LMS = 0,05 mg/kg
48620	00123-31-9	1,4-Diidrossibenzene	LMS = 0,6 mg/kg
48720	00611-99-4	4,4'-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (¹⁵)
52645	10436-08-5	Cis-11-Eicosenammide	

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
64800	00110-16-7	Acido maleico	LMS(T) = 30 mg/kg (4)
65920	66822-60-4	Copolimeri di cloruro di N-metacrilossietil-N,N-dimetil-N-carbossimetilammonio, sale di sodio-metacrilato di ottadecile-metacrilato di etile-metacrilato di ciclosile-N-vinil-2-pirrolidone	
73160	—	Fosfati di mono- e dialchile (C16 e C18)	LMS = 0,05 mg/kg
76730	—	Polidimetilsilossano, gamma-idrossipropilano	LMS = 6 mg/kg
81220	192268-64-7	Poli-[[6-[N-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-n-butilamminol]-1,3,5-triazin-2,4-dil][[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-1,6-esandil][[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)imino]-alfa-[N,N,N',N'-tetrabutil-N'''-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-N''-[6-(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinilammino)-esil]-[1,3,5-triazin-2,4,6-triammina]-omega-N,N,N',N'-tetrabutil-1,3,5-triazin-2,4-diammina]	LMS = 5 mg/kg
83599	68442-12-6	Prodotti di reazione dell'oleato di 2-mercaptopoetile con diclorodimetilstagno, solfuro di sodio e triclorometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)
85680	01343-98-2	Acido silicico	
92150	01401-55-4	Acido tannici	In accordo con le specifiche JECFA
93720	00108-78-1	2,4,6-Triammino-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
95270	161717-32-4	Fosfato di 2,4,6-tris(terz-butil)fenile 2-butil-2-etyl-1,3-propandiolo	LMS = 2 mg/kg (somma di fosfato, fosfato e il prodotto di idrolisi = TTBP)»

c) Per i seguenti additivi il contenuto della colonna «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito dal seguente:

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
«40120	—	Idrossimetilfosfonato di bis-(polietileniglicole)	LMS = 0,6 mg/kg. Autorizzato fino al 1° gennaio 2004
45200	01335-23-5	Ioduro di rame	LMS(T) = 30 mg/kg (7) (espresso come rame) e LMS = 1 mg/kg (11) (espresso come iodio)

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
60480	03864-99-1	2-(2-Idrossi-3,5-di-terz-butil-fenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/kg (19)
85840	53320-86-8	Silicato di litio magnesio sodio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
95725	110638-71-6	Vermiculite, prodotto di reazione con citrato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)»

d) Sono eliminati i seguenti additivi:

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
«85980	—	Acido silicico, sali»	

2) È aggiunta la seguente sezione B:

«SEZIONE B

Elenco incompleto degli additivi di cui all'articolo 3 bis, secondo comma

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
30180	02180-18-9	Acetato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
31520	61167-58-6	Acrilato di 2-terz-butil-6-(3-terz-butil-2-idrossi-5-metilbenzil)-4-metilfenile	LMS = 6 mg/kg
31920	00103-23-1	Adipato di bis(2-etilesile)	LMS = 18 mg/kg (1)
34230	—	Acido alchil(C8-C22)solfonico	LMS = 6 mg/kg
35760	01309-64-4	Triossido di antimonio	LMS = 0,02 mg/kg (espresso come antimonio, tolleranza analitica compresa)
36720	17194-00-2	Idrossido di bario	LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)
36800	10022-31-8	Nitrato di bario	LMS(T) = 1 mg/kg (12) (espresso come bario)
38240	00119-61-9	Benzofenone	LMS = 0,6 mg/kg
38560	07128-64-5	2,5-Bis(5-terz-butil-2-benzossazolil) tiofene	LMS = 0,6 mg/kg
38700	63397-60-4	Bis(isoottile tioglicolato) di bis(2-carbobutossietil)stagno	LMS = 18 mg/kg
38800	32687-78-8	N,N'-Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionil]drazide	LMS = 15 mg/kg
38820	26741-53-7	Bis(2,4-di-terz-butilfenil)pentaeritritol difosfato	LMS = 0,6 mg/kg

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
39060	35958-30-6	1,1-Bis(2-idrossi-3,5-di-terz-butil-fenil)etano	LMS = 5 mg/kg
39090	—	N,N-Bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18) ammina	LMS(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹³⁾
39120	—	Cloridrato di N,N-bis(2-idrossietil) alchil(C8-C18) ammina	LMS(T) = 1,2 mg/kg ⁽¹³⁾ [espresso come N,N-bis(2-idrossietil)alchil(C8-C18) ammina]
40000	00991-84-4	2,4-Bis(ottiltio)-6-(4-idrossi-3,5-di-terz-butilanilino)-1,3,5-triazina	LMS = 30 mg/kg
40020	110553-27-0	2,4-Bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo	LMS = 6 mg/kg
40160	61269-61-2	Copolimero N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)esametilendiammina-1,2-dibromoetano	LMS = 2,4 mg/kg
40800	13003-12-8	4,4'-Butilidenbis(6-terz-butil-3-metilfenil-ditridecile fosfito)	LMS = 6 mg/kg
40980	19664-95-0	Butirato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽¹⁰⁾ (espresso come manganese)
42000	63438-80-2	Tris(isoottile tioglicolato) di (2-carbobutossietil)stagno	LMS = 30 mg/kg
42400	10377-37-4	Carbonato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg ⁽⁸⁾ (espresso come litio)
42480	00584-09-8	Carbonto di rubidio	LMS = 12 mg/kg
43600	04080-31-3	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azoniadamantano	LMS = 0,3 mg/kg
43680	00075-45-6	Clorodifluorometano	LMS = 6 mg/kg. In accordo con le specifiche dell'allegato V
44960	11104-61-3	Ossido di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg ⁽¹⁴⁾ (espresso come cobalto)
45440	—	Cresoli butilati, stirenati	LMS = 12 mg/kg
46720	04130-42-1	2,6-Di-terz-butil-4-etylfenolo	QMA = 4,8 mg/6 dm ²
47600	84030-61-5	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-dodecilstagno	LMS = 12 mg/kg
48640	00131-56-6	2,4-Diidrossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg ⁽¹⁵⁾
48800	00097-23-4	2,2'-Diidrossi-5,5'-dclorodifenilmetano	LMS = 12 mg/kg

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
48880	00131-53-3	2,2'-Diodrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (¹⁵)
49600	26636-01-1	Bis(isoottile tioglicolato) di dimetilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (¹⁶) (espresso come stagno)
49840	02500-88-1	Disolfuro di diottadecile	LMS = 3 mg/kg
50160	—	Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50240	10039-33-5	Bis(2-etilesile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50320	15571-58-1	Bis(2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50360	—	Bis(etile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50400	33568-99-9	Bis(isoottile maleato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50480	26401-97-8	Bis(isoottile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50560	—	1,4-Butandiolo bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50640	03648-18-8	Dilaurato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50720	15571-60-5	Dimaleato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50800	—	Dimaleato di di-n-ottilstagno, esterificato	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50880	—	Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
50960	69226-44-4	Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
51040	15535-79-2	Tioglicolato di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
51120	—	(Tiobenzoato) (2-etilesile tioglicolato) di di-n-ottilstagno	LMS(T) = 0,04 mg/kg (¹⁷) (espresso come stagno)
51570	00127-63-9	Difenilsolfone	LMS = 3 mg/kg
51680	00102-08-9	N,N'-Difeniltiourea	LMS = 3 mg/kg

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
52000	27176-87-0	Acido dodecilbenzensolfonico	LMS = 30 mg/kg
52320	52047-59-3	2-(4-Dodecilfenil)indolo	LMS = 0,06 mg/kg
52880	23676-09-7	4-Etossibenzoato di etile	LMS = 3,6 mg/kg
53200	23949-66-8	2-Etossi-2'-etilossanilide	LMS = 30 mg/kg
58960	00057-09-0	Bromuro di esadeciltrimetilammonio	LMS = 6 mg/kg
59120	23128-74-7	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionammide]	LMS = 45 mg/kg
59200	35074-77-2	1,6-Esametilenbis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato]	LMS = 6 mg/kg
60320	70321-86-7	2-[2-Idrossi-3,5-bis(1,1-dimetilbenzil)fenil]benzotriazolo	LMS = 1,5 mg/kg
60400	03896-11-5	2-(2'-Idrossi-3'-terz-butil-5'-metilfenil)-5-clorobenzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/kg (19)
60800	65447-77-0	Copolimero 1-(2-idrossietil)-4-idrossi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina — succinato di dimetile	LMS = 30 mg/kg
61280	03293-97-8	2-Idrossi-4-n-esilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
61360	00131-57-7	2-Idrossi-4-metossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
61440	02440-22-4	2-(2'-Idrossi-5'-metilfenil)benzotriazolo	LMS(T) = 30 mg/kg (19)
61600	01843-05-6	2-Idrossi-4-n-ottilossibenzofenone	LMS(T) = 6 mg/kg (15)
63200	51877-53-3	Lattato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
64320	10377-51-2	Ioduro di litio	LMS(T) = 1 mg/kg (11) (espresso come iodio) e LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (espresso come litio)
65120	07773-01-5	Cloruro di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65200	12626-88-9	Idrossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65280	10043-84-2	Ipofosfite di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)
65360	11129-60-5	Ossido di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (10) (espresso come manganese)

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
65440	—	Pirofosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (¹⁰) (espresso come manganese)
66360	85209-91-2	2-2'-metilenbis(4,6-di-terz-butilfenil) sodio fosfato	LMS = 5 mg/kg
66400	00088-24-4	2,2'-Metilenbis(4-etil-6-terz-butil-fenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/kg (²⁰)
66480	00119-47-1	2,2'-Metilenbis(4-metil-6-terz-butil-fenolo)	LMS(T) = 1,5 mg/kg (²⁰)
67360	67649-65-4	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-dodecilstagno	LMS = 24 mg/kg
67520	54849-38-6	Tris(isoottile tioglicolato) di monometilstagno	LMS(T) = 0,18 mg/kg (¹⁶) (espresso come stagno)
67600	—	Tris[alchile(C10-C16) tioglicolato] di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/kg (¹⁸) (espresso come stagno)
67680	27107-89-7	Tris(2-etilesile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/kg (¹⁸) (espresso come stagno)
67760	26401-86-5	Tris(isoottile tioglicolato) di mono-n-ottilstagno	LMS(T) = 1,2 mg/kg (¹⁸) (espresso come stagno)
68078	27253-31-2	Neodecanoato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (espresso come acido neodecanoico) e LMS(T) = 0,05 mg/kg (¹⁴) (espresso come cobalto). Non per polimeri in contatto con alimenti per i quali è previsto l'uso del simulante D nella direttiva 85/572/CEE e solo per contatto indiretto con alimenti, dietro uno strato di PET
68320	02082-79-3	3-(3,5-Di-terz-butil-4-idrossifenil)Propionato di ottadecile	LMS = 6 mg/kg
68400	10094-45-8	Ottadecilerucammide	LMS = 5 mg/kg
69840	16260-09-6	Oleilpalmitammide	LMS = 5 mg/kg
72160	00948-65-2	2-Fenilindolo	LMS = 15 mg/kg
72800	01241-94-7	Fosfato di difenile 2-etilesile	LMS = 2,4 mg/kg
73040	13763-32-1	Fosfato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (⁸) (espresso come litio)
73120	10124-54-6	Fosfato di manganese	LMS(T) = 0,6 mg/kg (¹⁰) (espresso come manganese)
74400	—	Fosfato di tris(nonil- e/o dinonilfenile)	LMS = 30 mg/kg
77440	—	Diricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/kg

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
77520	61791-12-6	Estere di polietilenglicole con olio di ricino	LMS = 42 mg/kg
78320	09004-97-1	Monoricinoleato di polietilenglicole	LMS = 42 mg/kg
81200	71878-19-8	Poli[6-[(1,1,3,3-tetrametilbutil)ammino]-1,3,5-triazin-2,4-dil]-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]-esametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino]	LMS = 3 mg/kg
81680	07681-11-0	Ioduro di potassio	LMS(T) = 1 mg/kg (¹¹) (espresso come iodio)
82020	19019-51-3	Propionato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (¹⁴) (espresso come cobalto)
83595	119345-01-6	Prodotto di reazione del fosfonito di di-terz-butil con difenile, ottenuto da condensazione di 2,4-di-terz-butilfenolo con il prodotto di reazione di Friedel Craft di tricloruro di fosforo con difenile	LMS = 18 mg/kg. In accordo con le specifiche dell'allegato V
83700	00141-22-0	Acido ricinoleico	LMS = 42 mg/kg
84800	00087-18-3	Salicilato di 4-terz-butilfenile	LMS = 12 mg/kg
84880	00119-36-8	Salicilato di metile	LMS = 30 mg/kg
85760	12068-40-5	Silicato di litio alluminio (2:1:1)	LMS(T) = 0,6 mg/kg (⁸) (espresso come litio)
85920	12627-14-4	Silicato di litio	LMS(T) = 0,6 mg/kg (⁸) (espresso come litio)
86800	07681-82-5	Ioduro di sodio	LMS(T) = 1 mg/kg (¹¹) (espresso come iodio)
86880	—	Dialchilfenossibenzendisolfonato di monoalchile, sale di sodio	LMS = 9 mg/kg
89170	13586-84-0	Stearato di cobalto	LMS(T) = 0,05 mg/kg (¹⁴) (espresso come cobalto)
92000	07727-43-7	Solfato di bario	LMS(T) = 1 mg/kg (¹²) (espresso come bario)
92320	—	Etere di tetradecil-poliossietilene(EO=3-8) dell'acido glicolico	LMS = 15 mg/kg
92560	38613-77-3	Difosfonito di tetrakis(2,4-di-terz-butilfenil)-4,4'-bifenililene	LMS = 18 mg/kg

N. PM	N. CAS	Nome	Restrizioni e/o specifiche
92800	00096-69-5	4,4'-Tiobis(6-terz-butil-3-metilfenolo)	LMS = 0,48 mg/kg
92880	41484-35-9	Bis[3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil) propionato] di tioldietanolo	LMS = 2,4 mg/kg
93120	00123-28-4	Tiodipropionato di didodecile	LMS(T) = 5 mg/kg (2 ¹)
93280	00693-36-7	Tiodipropionato di diottadecile	LMS(T) = 5 mg/kg (2 ¹)
94560	00122-20-3	Triisopropanolammina	LMS = 5 mg/kg
95280	40601-76-1	1,3,5-Tris(4-terz-butil-3-idrossi-2,6-dimetilbenzil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 6 mg/kg
95360	27676-62-6	1,3,5-Tris(3,5-di-terz-butil-4-idrossibenzi)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trione	LMS = 5 mg/kg
95600	01843-03-4	1,1,3-Tris(2-metil-4-idrossi-5-terz-butilfenil)butano	LMS = 5 mg/kg*

ALLEGATO IV

L'allegato V è modificato come segue:

- 1) La parte A è sostituita dalla seguente:

«Parte A: Specifiche generali

I materiali e gli oggetti fabbricati utilizzando isocianati aromatici o coloranti preparati mediante diazo-copulazione non devono rilasciare ammine aromatiche primarie (esprese come anilina) in quantità rilevabile (LR = 0,02 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, compresa la tolleranza analitica). I valori di migrazione delle ammine aromatiche primarie contenute nella presente direttiva sono, tuttavia, esclusi da tale restrizione».

- 2) Nella tabella della parte B sono inserite le seguenti specifiche:

N. PM/REF.	Altre specifiche
«43680	CLORODIFLUOROMETANO
—	Contenuto di clorofluorometano inferiore a 1 mg/kg della sostanza
47210	POLIMERO DELL'ACIDO DIBUTILTIOSTANNOICO
—	Unità molecolare = $(C_8H_{18}S_3Sn_2)_n$ (n = 1,5-2)
83595	PRODOTTO DI REAZIONE DEL FOSFONITO DI DI-TERZ-BUTILE CON DIFENILE, OTTENUTO DA CONDENSAZIONE DI 2,4-DI-TERZ-BUTILFENOLO CON IL PRODOTTO DI REAZIONE DI FRIEDEL CRAFT DI TRICLORURO DI FOSFORO CON DIFENILE
	Composizione:
	— 4,4'-Bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 38613-77-3) [36-46 % p/p (¹)]
	— 4,3'-Bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-00-4) (17-23 % p/p)
	— 3,3'-Bifenilen-bis[0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 118421-01-5) (1-5 % p/p)
	— 4-Bifenilen-0,0-bis[0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito] (N. CAS 91362-37-7) (11-19 % p/p)
	— Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 31570-04-4) (9-18 % p/p)
	— 4,4'-Bifenilen-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonato-0,0-bis(2,4-di-terz-butilfenil)fosfonito (N. CAS 112949-97-0) < 5 % p/p)
	Altre specifiche
	— Contenuto in fosforo compreso tra minimo 5,4 % e massimo 5,9 %
	— Valore acido: massimo 10 mg KOH per grammo
	— Intervallo di fusione: 85-110 °C

(¹) Quantità della sostanza utilizzata/quantità di formulazione.»

ALLEGATO V

L'allegato VI è sostituito dal testo che segue:

«ALLEGATO VI

NOTE RELATIVE ALLA COLONNA “RESTRIZIONI E/O SPECIFICHE”

- (¹) Attenzione: sussiste il rischio di superamento dell'LMS nei simulantini degli alimenti grassi.
- (²) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 10060 e 23920 non deve superare la restrizione indicata.
- (³) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 15760, 16990, 47680, 53650, 89440 non deve superare la restrizione indicata.
- (⁴) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 19540, 19960 e 64800 non deve superare la restrizione indicata.
- (⁵) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 14200, 14230 e 41840 non deve superare la restrizione indicata.
- (⁶) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 66560 e 66580 non deve superare la restrizione indicata.
- (⁷) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 30080, 42320, 45195, 45200, 53610, 81760, 89200, 92030 non deve superare la restrizione indicata.
- (⁸) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 42400, 64320, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725 non deve superare la restrizione indicata.
- (⁹) Attenzione: sussiste il rischio di migrazione della sostanza con conseguente deterioramento delle caratteristiche organolettiche dell'alimento a contatto con il materiale, tale da rendere il prodotto finito non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 89/109/CEE.
- (¹⁰) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 30180, 40980, 63200, 65120, 65200, 65280, 65360, 65440 e 73120 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹¹) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 45200, 64320, 81680 e 86800 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹²) LMS (T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 36720, 36800 e 92000 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹³) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 39090 e 39120 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹⁴) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 44960, 68078, 82020 e 89170 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹⁵) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 15970, 48640, 48720, 48880, 61280, 61360 e 61600 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹⁶) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 49600, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹⁷) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 50160, 50240, 50320, 50360, 50400, 50480, 50560, 50640, 50720, 50800, 50880, 50960, 51040, 51120 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹⁸) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 67600, 67680 e 67760 non deve superare la restrizione indicata.
- (¹⁹) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 60400, 60480 e 61440 non deve superare la restrizione indicata.
- (²⁰) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 66400 e 66480 non deve superare la restrizione indicata.
- (²¹) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 93120 e 93280 non deve superare la restrizione indicata.
- (²²) LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. PM/REF: 17260 e 18670 non deve superare la restrizione indicata.»

DIRETTIVA 2001/63/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 agosto 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

- (1) L'ambito di applicazione del regolamento n. 96 della Commissione economica per l'Europa (ECE) sulle emissioni dei motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali è esteso anche ad altri tipi di macchine mobili non stradali.
- (2) La Comunità europea è parte contraente di tale regolamento ECE.
- (3) È necessario allineare le prescrizioni tecniche di tale regolamento con le prescrizioni corrispondenti della direttiva 97/68/CE.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 92/53/CEE del Consiglio (2).
- (5) È necessario modificare di conseguenza la direttiva 97/68/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La presente direttiva lascia impregiudicate le omologazioni rilasciate prima della data di cui all'articolo 3 ai sensi della direttiva 97/68/CE, e non preclude l'estensione delle medesime omologazioni in conformità della direttiva a norma della quale sono state rilasciate inizialmente.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono correlate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 agosto 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(2) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 1.

ALLEGATO

Modifiche agli allegati III e IV della direttiva 97/68/CE

1. L'allegato III è modificato come segue:

1) al paragrafo 2.2.2, la formula viene sostituita dalla seguente:

$$0,96 \leq f_a \leq 1,06$$

2) all'appendice 2, paragrafo 1.2.1, terzo trattino, «CO» viene sostituito da «CO₂»;

3) all'appendice 2, il paragrafo 1.9.2.2 viene sostituito dal seguente testo:

«1.9.2.2. Controllo dell'attenuazione causata dall'acqua

Questo controllo si applica solo alle misure della concentrazione nei gas umidi. Il calcolo dell'attenuazione provocata dall'acqua deve considerare la diluizione dei gas di calibrazione per l'NO con vapore acqueo e scalare la concentrazione di vapore acqueo nella miscela in proporzione a quella prevista durante l'esecuzione delle prove. Far passare un gas di calibrazione per l'NO avente una concentrazione dall'80 al 100 % del fondo scala del normale intervallo operativo attraverso l'analizzatore (H)CLD e registrare come D il valore di NO. Fare gorgogliare poi il gas di calibrazione per l'NO attraverso acqua a temperatura ambiente e farlo passare attraverso l'analizzatore (H)CLD registrando come C il valore di NO. La temperatura dell'acqua deve essere determinata e registrata come F. Determinare e registrare come G la pressione di vapore di saturazione della miscela che corrisponde alla temperatura (F) dell'acqua nel gorgogliatore. Calcolare la concentrazione di vapore acqueo (in %) della miscela come segue:

$$H = 100 \times \left(\frac{G}{P_s} \right)$$

e registrarla come H. Calcolare la concentrazione attesa del gas di calibrazione per l'NO diluito (in vapore acqueo) come segue:

$$De = D \times \left(1 - \frac{H}{100} \right)$$

e registrarla come De. Per lo scarico di motori diesel, stimare la concentrazione massima del vapore acqueo nello scarico (in %) attesa durante le prove, assumendo un rapporto degli atomi H/C del combustibile 1,8 a 1, dalla concentrazione massima di CO₂ nei gas di scarico, o dalla concentrazione del gas di calibrazione per la CO₂ non diluito (A, misurata al punto 1.9.2.1) come segue:

$$Hm = 0,9 \times A$$

e registrarla come Hm.

L'attenuazione provocata dall'acqua deve essere calcolata come segue:

$$\% \text{ attenuazione H}_2\text{O} = 100 \times \left(\frac{De - C}{De} \right) \times \left(\frac{Hm}{H} \right)$$

e non deve essere superiore al 3 % del fondo scala.

De: concentrazione attesa NO diluito (ppm)

C: concentrazione NO diluito (ppm)

Hm: concentrazione massima vapore acqueo (%)

H: concentrazione effettiva vapore acqueo (%)

NB: per questa prova è importante che il gas di calibrazione per l'NO contenga una concentrazione minima di NO₂, perché nei calcoli dell'attenuazione non si è tenuto conto dell'assorbimento di NO₂ in acqua.»

4) Nell'appendice 3, paragrafo 1.4.4, viene eliminata la seconda formula relativa alla correzione di fondo della portata massica del particolato a filtro singolo e la prima formula viene modificata come segue:

$$PT_{corr} = \left[\frac{M_i}{M_{100}} - \left(\frac{M_i}{M_{100}} \times \left(\sum_{i=1}^{i=9} \left(1 - \frac{1}{DF_i} \right) \times WF_i \right) \right) \right] \times \frac{G_{100W}}{1000}$$

2. L'allegato IV viene modificato come segue:

1) La tabella, seconda colonna, riga 17, voce «Indice di neutralizzazione (acido forte)», viene sostituita da:

«Massimo 0,20 mg KOH/g»

2) La nota 9, seconda frase, viene modificata come segue:

«Per l'omologazione iniziale di un motore senza dispositivo di post trattamento dei gas di scarico, su istanza del richiedente è ammesso un livello nominale del tenore di zolfo pari a 0,05 % della massa (minimo 0,03 % massa). In tal caso il livello misurato del particolato deve essere corretto adattandolo al valore medio nominale specifico del tenore di zolfo del carburante (0,15 % massa)».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1689/2001 della Commissione, del 23 agosto 2001, che abroga il regolamento (CE) n. 1136/2001 e che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara

(*Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* L 228 del 24 agosto 2001)

A pagina 20, nell'allegato, per «Nederland», categoria A:

anziché:

«U	R	O
×	»	

leggi:

«U	R	O
×	»	×

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651725/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◊ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
- ◊ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
CORSO V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◊ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
- ◊ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

- ◊ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccarie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
- ◊ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◊ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◊ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
- ◊ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◊ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◊ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◊ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
- ◊ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESI
Via G. Nappi, 47
- ◊ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◊ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
- ◊ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
- ◊ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◊ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◊ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
- ◊ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

NOLA

- LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
- ◊ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◊ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◊ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
- ◊ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

CESENA

- LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

FERRARA

- LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

FORLÌ

- LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51

- LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

MODENA

- LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

PARMA

- LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

RAVENNA

- LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

REGGIO EMILIA

- LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

RIMINI

- LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◊ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE

- LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

TRIESTE

- LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

UDINE

- LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13

- LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◊ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

LATINA

- LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

RIETI

- LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA

- LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121

- LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G

- LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITARIA

- Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

SORA

- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

TIVOLI

- LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◊ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ◊ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◊ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGH
& DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◊ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ◊ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◊ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◊ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◊ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◊ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◊ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◊ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◊ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◊ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◊ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENARIO
Via Mapelli, 4
◊ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◊ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MIRANO
Via Albuza, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

- | | | |
|--|--|---|
| <p>MARCHE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6 ◊ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8 ◊ MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6 ◊ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34 ◊ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38 <p>MOLISE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83 <p>PIEMONTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19 ◊ ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122 ◊ BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14 ◊ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10 ◊ NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32 ◊ TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17 ◊ VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra ◊ VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70 <p>PUGLIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16 ◊ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16 ◊ BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A ◊ CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14 ◊ FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21 ◊ LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30 ◊ MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126 ◊ MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24 ◊ TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229 | <p>SARDEGNA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32 ◊ ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19 ◊ SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42 <p>SICILIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194 ◊ AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17 ◊ CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111 ◊ CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108 ◊ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLI FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137 ◊ GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134 ◊ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55 ◊ PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Via Ruggero Settimi, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCIOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCIOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGLIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225 ◊ S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259 ◊ SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22 ◊ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8 <p>TOSCANA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42 ◊ FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R | <p>GROSSETO</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOLIO
Via Fiorenza, 4/B ◊ LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37 ◊ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19 ◊ PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13 ◊ PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37 ◊ PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25 ◊ SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7 ◊ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38 <p>TRENTINO-ALTO ADIGE</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11 <p>UMBRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41 ◊ PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53 ◊ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29 <p>VENETO</p> <ul style="list-style-type: none"> ◊ BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D ◊ CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B ◊ PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114 ◊ ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2 ◊ TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31 ◊ VENEZIA-MESTRE
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60 ◊ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5 ◊ VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11 |
|--|--|---|

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. **16716029**. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,25	- semestrale	68.000	35,11
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,84	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	110,00	- semestrale	145.000	74,88
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,63	- semestrale	593.000	306,25
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,55
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,46			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,46) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della serie generale	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,66
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,22
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,15
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

*L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. **16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.*

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
800-864035



* 4 1 1 1 2 0 0 8 5 0 0 1 *

L. 6.000

€ 3,10